

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 79 DEL 14/06/2024

OGGETTO: Adozione del Regolamento aziendale per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Aggiornamento del Regolamento approvato con decreto n. 38/2022.

Sottoscritto dal Direttore Generale

Dott. Stefano Dorbolò

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019

**Su proposta della S.S.D. INNOVAZIONE E SVILUPPO, RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE
E FORMAZIONE,**

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	
IL RESPONSABILE DELLA S.S.D. INNOVAZIONE E SVILUPPO, RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE E FORMAZIONE	
dott.ssa Luisa Giove <i>atto firmato digitalmente</i> data 14 giugno 2024	

PARERI AGGIUNTIVI

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL RESPONSABILE DELLA SC GESTIONE TECNICA, EDILE E IMPIANTISTICA	IL RESPONSABILE DELLA SC INGEGNERIA CLINICA, INFORMATICA E APPROVVIGIONAMENTI
ing. Elena Clio Pavan <i>atto firmato digitalmente</i> data 14 giugno 2024	dott. Dario Carlevaris <i>atto firmato digitalmente</i> data 14 giugno 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con decreto n. 38 del 17.3.2022, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, è stato approvato il “Regolamento aziendale per la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte del personale dipendente adottato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;

atteso che il 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che ha acquisito efficacia dal 1 luglio 2023;

preso atto del susseguirsi di interventi normativi in materia di incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale e, in particolare, dell’art. 45 del predetto D.Lgs n. 36/2023 che riproduce con modifiche, abrogandolo, l’art. 113 del D.Lgs 50/2016;

considerato che:

- con nota prot. n. 610805 dd. 16.10.2023, indirizzata agli Enti del S.S.R., la Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia – Giulia (di seguito D.C.S.) sottolineava l’importanza strategica di adottare, da parte di tutti gli Enti del S.S.R., una disciplina uniforme dei c.d. incentivi, conforme alla normativa del nuovo Codice dei contratti pubblici, al fine di consentire una corretta gestione contabile degli stessi e il riconoscimento spettante al personale che svolge tali funzioni tecniche, suggerendo inoltre di prendere a modello lo schema “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche” dd. 8 agosto 2023 messo a disposizione dall’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (“ITACA”);
- con nota dd. 28.12.2023 l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (A.R.C.S.), per il tramite del Responsabile della SC Acquisizione Beni e Servizi, ha provveduto a trasmettere la propria proposta di disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 in favore del personale degli Enti del S.S.R.;
- con nota prot. n. 187189 dd. 21.03.2024, indirizzata agli Enti del S.S.R., la D.C.S. ha ribadito l’importanza strategica di tale Regolamento, che deve essere adottato secondo una disciplina organica e uniforme che consenta la corretta gestione contabile e il tempestivo riconoscimento economico al personale che svolge le predette funzioni, ivi compreso il personale dell’A.R.C.S.;

rilevato che è stato dato avvio ad un tavolo di confronto tra le Direzioni amministrative dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), dell’IRCCS materno infantile Burlo Garofalo e dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano finalizzato alla redazione condivisa di una disciplina organica e uniforme secondo le indicazioni date dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, che ha tenuto conto dello schema fornito da “ITACA” e di quello proposto dall’A.R.C.S., con gli adattamenti ritenuti necessari dai succitati Enti;

vista la successiva nota prot. n. 349857 dd. 31.05.2024 pervenuta dalla D.C.S. con la quale è stato richiesto all’ASUFC, all’ASUGI, all’ASFO e agli IRCCS Burlo Garofalo e C.R.O. di Aviano di fornire copia dell’Atto di regolamentazione degli incentivi per funzioni tecniche adottato con

decreto del Direttore Generale, con specifica disposizione in merito alle quote di competenza della Centrale di Committenza del S.S.R. ARCS entro il 15 giugno 2024;

preso atto che, in particolare, il testo del presente Regolamento e relative tabelle allegate viene redatto allo scopo di regolamentare i criteri e le modalità di determinazione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione degli incentivi succitati, secondo le nuove disposizioni normative e gli indirizzi regionali;

ritenuto di adottare il Regolamento aziendale per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e unite tabelle, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

dato atto che il Regolamento in oggetto:

- entra in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento e che contestualmente si intende abrogata la regolamentazione precedente di cui al decreto n. 38/2022, che tuttavia continuerà ad applicarsi per la liquidazione degli incentivi relativi a procedure bandite fino al 30.6.2023;
- viene trasmesso alle OO.SS. del comparto e della dirigenza sanitaria e APT quale informazione;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto alla sezione "Disposizioni generali - Atti amministrativi generali - Regolamenti";
- viene trasmesso alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia;

riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui integralmente si richiamano, di:

1. adottare il Regolamento aziendale per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e unite tabelle, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 1):
 - entra in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento e che contestualmente si intende abrogata la regolamentazione precedente di cui al decreto n. 38/2022, che tuttavia continuerà ad applicarsi per la liquidazione degli incentivi relativi a procedure bandite fino al 30.6.2023;

- viene trasmesso alle OO.SS. del comparto e della dirigenza sanitaria e APT quale informazione;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto alla sezione "Disposizioni generali - Atti amministrativi generali - Regolamenti";
- viene trasmesso alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia.

Nessuna spesa consegue direttamente all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i> data 14 giugno 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020	prof. Massimo Zeviani <i>atto firmato digitalmente</i> data 14 giugno 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 59 del 27.04.2022	dott.ssa Paola Toscani <i>atto firmato digitalmente</i> data 14 giugno 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020

DIRETTORE GENERALE
dott. Stefano Dorbolò <i>atto firmato digitalmente</i>

ELENCO ALLEGATI:
- Regolamento incentivi funzioni tecniche

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO DORBOLO'

CODICE FISCALE: DRBSFN64E08L483U

DATA FIRMA: 14/06/2024 11:41:07

IMPRONTA: 415DADC42A16922034B1AB43AECF088FC8BBCAC1D96534C9669AF60A5B236981
C8BBCAC1D96534C9669AF60A5B236981CD3AABE0D8E6C867C5CB86FD4AEAB1EB
CD3AABE0D8E6C867C5CB86FD4AEAB1EBE87D955175451269F378EED517D48ABA
E87D955175451269F378EED517D48ABAD3E510380B060437C61AB3C739552D0E



IRCCS Burlo

Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
"Burlo Garofolo" di Trieste



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE
AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023**

Sommario

1.	Matrice delle versioni.....	3
2.	Oggetto e finalità	4
3.	Soggetti interessati	4
4.	Contenuti	4
4.1	Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....	4
4.2	Ambito oggettivo di applicazione	5
4.3	Ambito soggettivo di applicazione	6
5.	Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti.....	6
6.	Procedure bandite da ARCS quale Centrale di Committenza o quale ausiliario del soggetto aggregatore CUCSA FVG e dalle altre Centrali di Committenza	7
7.	Compatibilità e limite di impiego.....	7
8.	Formazione professionale e strumentazione	8
9.	Oneri relativi alle funzioni tecniche	8
10.	Criteri di ripartizione dell'incentivo	10
11.	Erogazione delle somme	10
12.	Coefficienti di riduzione	11
13.	Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	11
14.	Applicazione	12
15.	Allegati.....	12

1. Matrice delle versioni

Codifica	Versione	Data	Descrizione della modifica
DIR. AMM.	n. 01	13-06-2024	Creazione documento

2. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni con conseguente risparmio di spesa pubblica.

3. Soggetti interessati

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5 e ai dipendenti delle Centrali di Committenza e altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 6.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento:
 - a) Per i lavori pubblici, il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.4;
 - b) Per l'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, sono soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento il Responsabile Unico del Progetto e i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente Regolamento, salvo diverse previsioni di legge.
5. Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 13/2023 convertito, con modificazioni, in L. 21.04.23 n.41, per gli interventi PNRR e PNC si stabilisce che il conferimento degli incentivi va previsto anche a favore del personale dirigenziale e con le stesse modalità previste per il personale del comparto.

4. Contenuti

4.1 Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

3. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

4.2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 45, co. 2, del Codice, l'incentivo viene ripartito tra i soggetti di cui all'art.3 per lo svolgimento delle funzioni tecniche (comprendenti delle funzioni "tecniche" in senso stretto e delle funzioni "tecniche giuridico-amministrative") come di seguito elencato:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
2. Le attività di cui al comma precedente, che danno titolo alla corresponsione dell'incentivo, riguardano l'acquisizione di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture di beni e servizi da parte dell'Azienda.
3. In caso di appalti suddivisi in lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica per ciascun lotto che sia qualificato ai sensi dell'art.58, comma 1 del Codice.
4. Restano escluse dalla corresponsione dell'incentivo:
 - a) le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi di ingegneria e architettura, forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
 - b) le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture di beni e servizi con espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quale affidamento temporaneo (c.d. "gara ponte") di un contratto teso ad impedire l'eventuale interruzione delle prestazioni, ove già in corso di esecuzione, nelle more dell'espletamento di una nuova gara;
 - c) le attività correlate ai lavori di manutenzione ordinaria in assenza di progetto;
 - d) le attività correlate all'acquisizione di beni e servizi per i quali non venga nominato il direttore dell'esecuzione;
 - e) le attività correlate a contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art.56 del Codice stesso.

4.3 Ambito soggettivo di applicazione

1. Il RUP individua, previo esplicito assenso dei Responsabili di Struttura aziendali, i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro che saranno nominati con atto formale;
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della necessità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 dovrà riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma di massima.
4. Il gruppo dei dipendenti coinvolti può sempre essere modificato/integrato con atto del soggetto che ha costituito il gruppo stesso.
5. Ai sensi dell'art. 45, co. 3, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale, salvo diverse previsioni di legge.

5. Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, possono essere proposti dipendenti di altre Stazioni Appaltanti con le modalità di cui all'art. 4.3 co. 1 del presente Regolamento.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del Regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I collaudatori dipendenti della stessa Stazione Appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, eccetto che per il collaudo tecnico amministrativo e per quello statico, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 7 comma 2 del presente Regolamento.

6. Procedure bandite da ARCS quale Centrale di Committenza o quale ausiliario del soggetto aggregatore CUCSA FVG e dalle altre Centrali di Committenza

1. Quando l'Azienda aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 - corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo, così come calcolata secondo le disposizioni di cui all'art. 10, nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, in proporzione ai propri fabbisogni. Ove la Stazione Appaltante cooperi con la Centrale di Committenza per l'espletamento delle relative attività (partecipazione a tavoli tecnici per la stesura di capitolati di gara, partecipazione a commissioni giudicatrici ecc.) la quota viene ripartita anche fra il personale della Stazione Appaltante.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto derivato/attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Qualora le funzioni e le attività di cui al presente Regolamento siano svolte da personale ARCS per il quale non sia prevista l'incentivazione (di norma il personale dirigente), la Stazione appaltante non erogherà ad ARCS le relative quote parte di incentivazione e provvederà invece a trattenerle.
5. Ai fini della corresponsione dell'incentivo al relativo personale, con i criteri di cui al presente Regolamento, la Centrale di Committenza (CUCSA FVG/ARCS) dovrà fornire a ciascuna Azienda, in tempo utile alla redazione del Bilancio di previsione ai fini degli opportuni accantonamenti, l'elenco delle gare che aggiudicherà nell'anno di riferimento con indicazione dell'importo riferito all'Azienda medesima, fermo restando la compatibilità con il bilancio.

7. Compatibilità e limite di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

8. Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

9. Oneri relativi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 4 del presente Regolamento, sono a carico dei correlati finanziamenti in conto capitale per i lavori pubblici e altri acquisti di beni patrimoniali; nel caso di procedure di affidamento di servizi e forniture sono a carico del bilancio aziendale.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento incluse negli atti di programmazione aziendale, compresi gli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 3;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti per i quali tali spese non sono ammesse a rendicontazione:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Le quote relative accumulate dalla singola Struttura Operativa verranno impiegate per le finalità anzidette su proposta del Direttore della Struttura stessa, avallata dalla Direzione aziendale, tenendo conto che la disponibilità sarà determinata con le seguenti modalità:
 - per gli interventi finanziati in Conto Capitale attingendo al quadro economico dell'Opera;
 - per gli interventi finanziati in Conto esercizio attingendo alle risorse di bilancio.

5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,2%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
Importi > 40.000,00 fino alla soglia comunitaria	1%
> soglia comunitaria fino a € 1.000.000,00	0,80%
> 1.000.000,00 fino a € 5.000.000,00	0,60%
> € 5.000.000,00 fino a € 30.000.000,00	0,30%
oltre € 30.000.000,00	0,10%

Le percentuali di cui alla Tab. B possono essere ridotte o maggiorate, con motivazione dal dirigente, nell'atto di nomina di cui all'art. 4, da un minimo di 0,8 ad un massimo di 1,2 secondo un coefficiente di complessità definito come segue:

Grado di complessità	Coefficiente
Semplice e/o ripetitivo	0,80
Normale	1,00
Impegnativo	1,10
Complesso	1,20

A titolo di esempio un appalto fino a € 1.000.000,00 con grado di complessità "Ripetitivo" avrà una percentuale pari al 0,64 (0,80 X 0,80). Mentre il medesimo appalto con grado di complessità "Complesso" avrà una percentuale pari al 0,96 (0,80 X 1,20).

L'importo destinato all'incentivazione delle funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, è calcolato sulla base delle percentuali riportate nella tabella precedente applicate all'importo posto a base di gara, calcolato per scaglioni con le percentuali ed i coefficienti della tabella precedente e

sarà inserito nel quadro economico dell'intervento.

Il coefficiente di complessità varia in funzione delle peculiarità specifiche della fornitura, o il tipo di prestazione specialistica resa, che possano rendere l'intervento a parità di valore economico, complesso, impegnativo, normale, semplice e/o ripetitivo, rispetto alle finalità di cui all'art.1. A mero titolo esemplificativo, non esaustivo si considerano:

- **semplici e/o ripetitivi acquisti** di beni periodici in spesa corrente per i quali la procedura si "appoggia" su capitolati tecnici consolidati o con non rilevanti modifiche;
 - **normali** interventi soggetti ad incentivo che non presentano nessuna delle peculiarità sopra definite;
 - **impegnativi** acquisti di beni e servizi per soddisfare fabbisogni pluriennali e che richiedono un costante monitoraggio quantitativo/qualitativo a garanzia di continuità di servizi essenziali;
 - **complessi** acquisti di beni e servizi funzionali all'implementazione di nuovi servizi e beni di investimento ad elevata complessità tecnologica;
6. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento per gli appalti di lavori, è prevista nel quadro economico apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.
7. Nel caso di appalti che prevedono opzioni, le risorse finanziarie verranno calcolate sull'importo a base d'asta al netto delle opzioni; qualora queste dovessero essere attivate, sull'importo corrispondente verranno calcolati gli incentivi che andranno a integrare le risorse finanziarie già costituite.

10. Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

11. Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
4. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4.3 comma 3 del presente Regolamento, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo.

5. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 9, comma 3, lett. b).

12. Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente Regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

13. Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Ai fini della corresponsione dell'incentivo al relativo personale, con i criteri di cui al presente Regolamento, il dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dovrà fornire all'Ufficio ragioneria l'elenco delle gare che aggiudicherà nell'anno di riferimento con indicazione del relativo importo.
2. Il dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante), nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) assume la determinazione di liquidazione.
 - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il Responsabile Unico del Progetto, sentiti il DEC e/o il DL, documenta al dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della

- documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) assume la determinazione di liquidazione.
- c) Per la fase esecutiva di un contratto di servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- d) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) assume la determinazione di liquidazione.
4. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

14. Applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di relativa approvazione con Decreto del Direttore Generale.
2. Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per le quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la regolamentazione previgente.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 5 e la compatibilità con il bilancio aziendale, in fase di prima applicazione ai fini della corresponsione dell'incentivo al relativo personale, con i criteri di cui al presente Regolamento, la Centrale di Committenza (CUCSA FVG/ARCS) dovrà fornire a ciascuna Azienda l'elenco delle gare che aggiudicherà nell'anno 2024 con stima dell'importo di indizione riferito all'Azienda medesima.

15. Allegati

Tabella 1: Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Tabella 2: Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

TABELLA 1**Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori.**

Le percentuali sono indicate nella misura massima, la proposta può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante.

ATTIVITA'	Fase programmazio ne 3%-5%	Fase progettazio ne 15%-35%	Fase affidamen to 10%-25%	Fase esecuzione e 30%-60%	Totale
<i>Responsabile unico del progetto</i>					
<i>Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione</i>					
<i>Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase</i>					
<i>Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali</i>					
<i>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>					
<i>Redazione del progetto esecutivo</i>					
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>					
<i>Verifica del progetto</i>					
<i>Predisposizione dei documenti di gara</i>					
<i>Direzione dei lavori</i>					
<i>Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)</i>					
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>					
<i>Collaudo tecnico-amministrativo regolare esecuzione;</i>					
<i>Collaudo statico (eventuale)</i>					
Totale					100%

**In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%*

TABELLA 2**Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni.**

Le percentuali sono indicate nella misura massima, la proposta può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante.

ATTIVITA'	Fase programmazio ne 5%	Fase progettazion e 15%	Fase affidament o 20%*	Fase esecuzione e 60%	Totale
<i>Responsabile unico del progetto</i>					
<i>Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione</i>					
<i>Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase</i>					
<i>Relazione tecnica-illustrativa</i>					
<i>Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, D.lgs. 81/2008</i>					
<i>Calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso</i>					
<i>Quadro economico</i>					
<i>Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</i>					
<i>Schema di contratto</i>					
<i>Predisposizione dei documenti di gara</i>					
<i>Direzione dell'esecuzione</i>					
<i>Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione</i>					
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>					
<i>Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione</i>					
Totale					100%

*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN
CODICE FISCALE: PVNLCL72C70L424E
DATA FIRMA: 14/06/2024 09:51:13
IMPRONTA: 920E979DE011BFCAE6E0D95C895D5E2CCC5853605BD62F2045C43F779A29DEE3
CC5853605BD62F2045C43F779A29DEE358016DA9B497925A852491F91BC3D7EC
58016DA9B497925A852491F91BC3D7EC8E68BE9F7AF78A15231DC676F8B951DE
8E68BE9F7AF78A15231DC676F8B951DE5F6FC5CB77DC3BAD5C4B2AC284A293D4

NOME: DARIO CARLEVARIS
CODICE FISCALE: CRLDRA62R28L424K
DATA FIRMA: 14/06/2024 09:55:14
IMPRONTA: DB2376977DD9B6ADB2810CF40FE34AED0DCAABC4E5C3AECB0056C5B90B266F4E
0DCAABC4E5C3AECB0056C5B90B266F4E07FF1A21BE92DDAC1AC5C55AD17B4480
07FF1A21BE92DDAC1AC5C55AD17B4480CC35B042663EF369BBFFA086DF95A2FD
CC35B042663EF369BBFFA086DF95A2FDA3D0055FFE6D35B561DB226E21ED8C74